



TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SEZIONE LAVORO

CAUSA n. r.g. 1560/2023

tra

Parte_1

RICORRENTE/I

e

Contr

RESISTENTE/I

Oggi **05/11/2024** ad ore **9.46**, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:

Per *Parte_1* l'Avv. TALLINI ESTER ha depositato le note di trattazione scritta.

Per MIM l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA ha depositato le note di trattazione scritta.

Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1560/2023** promossa da:

Parte_1 (*C.F._1*) elettivamente domiciliata in Formia via Vitruvio n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Tallini;

RICORRENTE/I

contro

Controparte_2 (*P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

RESISTENTE/I

e nei confronti dei

DIRIGENTI SCOLASTICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI MOBILITA' INTERREGIONALE PER L'A.S. 2023/2024 PER LE REGIONI CAMPANIA E LAZIO

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso e contestuale istanza cautelare, depositato in data 4 dicembre 2023, la ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il *CP_3* e vincitrice del concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del *CP_3* n. 1259 del 23/11/2017, assegnata alla Regione Emilia Romagna presso la sede MOIC832004 – I.C. N. 1 FIORANO MODENESE di FIORANO MODENESE (MO) a decorrere dal 01/09/2019, premettendo di aver presentato infruttuosamente domanda per la mobilità interregionale in uscita verso la regione Lazio e la Regione Campania adducendo due titoli di precedenza ex art. 33 L.104/92, ha chiesto, di “ *accertare e dichiarare il diritto di precedenza in favore della ricorrente*

nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2023/2024, secondo l'ordine di precedenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, consentendo alla ricorrente la scelta e/o l'assegnazione e/o il trasferimento in una delle sedi all'interno della regione Campania, già indicate nella domanda di mobilità interregionale, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa Sedi richieste:

1. Provincia di Napoli provincia
2. Provincia di Caserta provincia
3. Provincia di Benevento provincia
4. Provincia di Avellino provincia
5. Provincia di Salerno provincia.

- o in subordine in una delle sedi all'interno della regione Lazio, già indicate nella domanda di mobilità interregionale, secondo l'ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa:

- 1. CP_4 di CP_5 Comune
- 2. Controparte_6 Comune
- 3. CP_4 di CP_7 Comune
- 4. Comune di TERRACINA Comune
- 5. Comune di CP_8 Comune
- 6. Controparte_9
- 7. Controparte_10
- 8. Controparte_11
- 9. Provincia di CP_11 provincia
- 10. Provincia di CP_6 provincia
- 11. Provincia di FROSINONE provincia;

- il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.

-Si chiede riconoscersi nei confronti della ricorrente una somma che sarà valutata di giustizia ai fini

del risarcimento del danno patito.

Con vittoria di spese ed onorari.”

Si è costituito il ^{Cont} deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

L'istanza cautelare è stata accolta come segue: “Il Tribunale (...) P.Q.M. Ordina al CP_2

dell' *Controparte_2* , anche nelle sue articolazioni regionali e territoriali competenti, di assegnare la ricorrente a una sede collocata in una delle province del Lazio richieste nella domanda di mobilità”.

Alla prima udienza di merito, il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti procedura di mobilità per l'a.s. 2023/2024 per le Regioni Campania e Lazio, nonché ordinato al Mim di provvedere al deposito della documentazione non omissa in base alla quale sono stati riconosciuti i punteggi ai soggetti indicati nei due verbali di mobilità della Regione Lazio di cui alla memoria difensiva, unitamente a una nota esplicativa.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.

Preliminarmente, va dato atto come la ricorrente abbia provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei dirigenti scolastici partecipanti alla mobilità per le regioni Lazio e Campania mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del *Cont* e dell'USR Campania, nonché mediante notifica ad alcuni dei medesimi presso i plessi di servizio. Il Giudicante ritiene tali modalità idonee allo scopo, ancorché non risulti effettuata la pubblicazione sul sito dell'USR Lazio, nonostante la prova dell'inoltro della richiesta da parte della ricorrente.

Ciò posto, si ritiene che il ricorso meriti accoglimento limitatamente domanda di assegnazione a una sede collocata nel territorio della Regione Lazio.

Deve essere confermata l'ordinanza resa nella fase cautelare, la cui motivazione si riporta di seguito:

“Osserva il Giudicante che:

- *“indipendentemente dalla fondatezza o meno della censura della clausola di cui all'art. 15, co. 2-3 del bando di concorso e alla corrispondente eccezione di giurisdizione sollevata da *CP_2* , la parte ricorrente non ha allegato che, all'epoca della scelta delle sedi, vi fossero posti disponibili presso le regioni di interesse e che ivi siano stati assegnati concorrenti rispetto ai quali la ricorrente aveva un diritto poziore;*
- *sia pacifico che la Regione Campania per l'a.s. 2023/2024 non abbia dato avvio alla procedura di mobilità;*
- *l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali costituisce un atto dovuto e quelli menzionati*

nella circolare del 20.06.2023 (Oggetto: Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2023/2024) si collocano in epoca antecedente all'avvio della suddetta procedura;

- *per la presente procedura di mobilità i concorrenti sono stati esonerati dall'ottenere l'assenso degli Uffici Scolastici Regionali interessati nonché è stato messo a disposizione il 100% dei posti vacanti e disponibili;*
- *come opinato da larga parte della giurisprudenza, la norma di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, stante il suo tenore letterale e la sua ratio, è norma imperativa, non derogabile unilateralmente da parte dell'amministrazione;*
- *appare dunque illegittima la determinazione di circoscrivere l'esame delle domande di mobilità sulla base del criterio della residenza;*
- *parte ricorrente ha documentato, nei limiti dell'istruttoria cautelare, la posizione di caregiver del proprio suocero, persona affetta da handicap grave, giusta l'impossibilità di altri familiari di prendersi cura dell'assistibile (cfr. dichiarazioni in atti);*
- *non conferisce diritto di precedenza la relazione con la di lei madre, giacché la condizione di portatrice di handicap grave è stata riconosciuta in epoca successiva alla conclusione della procedura di mobilità interregionale;*
- *a fronte delle contestazioni sollevate in ricorso, l'amministrazione non ha documentato puntualmente in questa fase cautelare i fatti costitutivi dei punteggi attribuiti ai sedici soggetti beneficiari del trasferimento, né ha fornito spiegazione in merito ai posti in ipotesi vacanti a seguito della collocazione in quiescenza al 1° settembre 2024 [rectius 2023] di n. 14 Dirigenti scolastici;*
- *la ricorrente avrebbe avuto titolo all'assegnazione di n. 20 punti in sede di mobilità per assistenza affine;*
- *non considerando i DS per cui non vi è prova dei rispettivi titoli attributivi del punteggio, nonché dei posti vacanti per pensionamento, la ricorrente si sarebbe collocata in graduatoria in posizione utile per ottenere il trasferimento;”.*

Il provvedimento d'urgenza assunto in sede cautelare è stato confermato con ordinanza di rigetto del reclamo avanzato dal Ministero n. cron. 1810 del 29.05.2024 (emessa nel procedimento R.G.L.

551/2024) con cui il Collegio, pronunciandosi in sede di gravame, ha ritenuto: “*Non è, infatti, controverso che l’ufficio scolastico della Campania non ha potuto procedere alle operazioni di mobilità interregionale in entrata per l’a.s. 2023/2024 - “per organico saturo” (cfr. doc. 8 reclamata) -, conseguentemente non può trovare accoglimento la richiesta di assegnazione in una sede di tale regione.*”

Quanto alla domanda di trasferimento nelle sedi del Lazio, si osserva che il criterio selettivo adottato dall’ufficio scolastico non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, né nelle clausole del CCNL. La determinazione datoriale di esaminare solamente le domande dei dirigenti scolastici residenti nella regione Lazio, beneficiari di precedenza ex L. n. 104/1992, presenta profili di irragionevolezza e discriminatorietà, ponendosi anche in contrasto con quanto prescritto dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 (applicabile al personale docente per il rinvio contenuto nell’art. 601, D. Lgs. n. 297/1994 1). Quest’ultima disposizione, infatti, stabilisce che il lavoratore ha diritto di scegliere “la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.” Quindi il diritto al riavvicinamento deve essere riconosciuto anche ai dirigenti scolastici che beneficiano della legge 104/92 per parenti disabili residenti nelle regioni limitrofe, come nel caso di specie.

Il Ministero convenuto avrebbe dovuto esaminare anche la domanda di Parte_1, riconoscendo i 20 punti previsti per l’assistenza al familiare affine, invalido ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, per il quale svolge il ruolo di caregiver (sig. Persona_1; doc.ti 4,4bis reclamata), nonché 50 punti per l’assistenza alla madre con handicap grave ex art. 3, comma 3 cit. (cfr. doc.ti 5,5bis reclamata). Con il punteggio maturato (70 punti) la reclamata si sarebbe utilmente collocata in graduatoria per uno degli undici posti della regione Lazio (cfr. graduatoria allegata al verbale del 12.07.2023).

A fronte della dimostrazione di un utile collocamento in graduatoria, il CP_2 convenuto non ha fornito prova dell’esistenza di dirigenti con un punteggio superiore a quello di Parte_1. La prova di resistenza offerta è generica e lacunosa, non supportata da adeguati riscontri documentali. L’amministrazione scolastica non ha indicato i dirigenti (e i relativi punteggi) che avrebbero scavalcato la reclamata in graduatoria.”

A ciò si aggiunga come il CP_2 non abbia ottemperato all’ordine di esibizione, elemento valutabile quale argomento di prova (art. 116, 2° comma, c.p.c.).

Le deduzioni di parte ricorrente nelle note finali afferiscono a fatti sopravvenuti, non idonei a determinare una modifica dell'orientamento assunto nella fase cautelare quanto alla regione Campania.

L'ordinanza merita dunque conferma.

Le spese, anche con riferimento alla fase cautelare, seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 4629,00 per il merito € 1615 per la fase cautelare, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificata in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

- 1) **accerta e dichiara** il diritto di *Parte_1* a essere assegnata a una sede collocata in una delle province del Lazio richieste nella domanda di mobilità interregionale presentata, con decorrenza dall'a.s. 2023/2024;
- 2) **ordina** al *Controparte_2*, in persona del *CP_12* pro tempore, a provvedere all'assegnazione di *Parte_1* a una sede in conformità con quanto previsto al capo 1);
- 3) **condanna** il *Controparte_2* al pagamento delle spese di lite, ivi

comprese quelle della fase cautelare, in favore della resistente, che liquida nella complessiva somma di € 259 per esborsi ed € 6244,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.

Modena, 5 novembre 2024

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni